

CAPITOLO 1 - ATTIVITÀ DELIBERATIVA DEL COMITATO

Nel presente Capitolo vengono riportate le Delibere tramite le quali il Comitato è intervenuto, nell'esercizio delle sue attribuzioni, per fornire indicazioni a carattere giuridico e interpretativo della vigente normativa attinente al settore del Verde in generale e del Verde Urbano in particolare.

Sono di seguito integralmente riportate le delibere che hanno rilievo per l'attuazione della L 10/2013 e per la gestione del Verde in generale:

Deliberazione n. 1/2014 - Roma, 14 aprile 2014

Relatori: Cons. Massimiliano Atelli, Ing. Giorgio Boldini

Incentivi per la trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili

Deliberazione n. 2/2014 - Roma, 22 settembre 2014

Relatore: Cons. Massimiliano Atelli

Definizione dell'ambito di applicazione del Bilancio Arboreo

Deliberazione n. 3/2014 - Roma, 11 novembre 2014

Relatore: Arch. Anna Maria Maggiore

Alberature stradali

Deliberazione n. 5/2015 - Roma, 9 febbraio 2015

Relatore: Ing. Giorgio Boldini

Concessione di Aree a Verde - Confronto tra il dettato dell'art. 4 della L 10/2013 e il dettato dell'art. 24 comma 1 della L 164/2014

Deliberazione n. 6/2015 - Roma, 16 marzo 2015

Relatore: Cons. Massimiliano Atelli

Autonomia giuridico amministrativa delle attività di Gestione del Verde

Deliberazione n. 7/2015 - Roma, 27 aprile 2015

Relatore: Cons. Massimiliano Atelli

Classificazione giuridico amministrativa degli Alberi Monumentali

Deliberazione n. 8/2015 - Roma, 27 aprile 2015

Relatori: Cons. Massimiliano Atelli, Dott. agr. Andrea Sisti

Classificazione giuridico amministrativa delle attività di Gestione del Verde

PAGINA BIANCA



**Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
COMITATO PER LO SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO**

**Deliberazione n. 1/2014
Roma, 14 aprile 2014**

**Relatori
Cons. Massimiliano Atelli
Ing. Giorgio Boldini**

**Incentivi per la trasformazione dei lastrici solari
in giardini pensili**

Deliberazione n. 1/2014

Roma, 14 aprile 2014

NELLA riunione odierna, in presenza del cons. Massimiliano Atelli, presidente, dell'ing. Giorgio Boldini, componente, del dr. Bruno Cignini, componente, della dr.ssa Giulia Cosenza, componente, del prof. Vittorio Emiliani, componente, del dr. Tiziano Fratus, componente, della dr.ssa Anna Maria Maggiore, componente, del dr. Cesare Patrone, componente, del dr. Andrea Sisti, componente, e del dott. Paolo Piacentini, segretario verbalizzante;

VISTO l'art. 3, comma 2, della legge n. 10/2013, a norma del quale il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico provvede fra l'altro ad effettuare azioni di monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni della legge 29 gennaio 1992, n. 113, e di tutte le vigenti disposizioni di legge con finalità di incremento del verde pubblico e privato, nonché a promuovere l'attività degli enti locali interessati al fine di individuare i percorsi progettuali e le opere necessarie a garantire l'attuazione delle disposizioni anzidette;

VISTO l'art. 6, comma 1, della legge n. 10/2013, a norma del quale <<1. Ai fini di cui alla presente legge, le regioni, le province e i comuni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e delle risorse disponibili, promuovono l'incremento degli spazi verdi urbani, di «cinture verdi» intorno alle conurbazioni per delimitare gli spazi urbani, adottando misure per la formazione del personale e l'elaborazione di capitolati finalizzati alla migliore utilizzazione e manutenzione delle aree, e adottano misure volte a favorire il risparmio e l'efficienza energetica, l'assorbimento delle polveri sottili e a ridurre l'effetto «isola di calore estiva», favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane, con particolare riferimento>>, fra l'altro, <<alle coperture a verde, di cui all'articolo 2, comma 5, del regolamento di cui al d.P.R. 2 aprile 2009, n. 59, quali strutture dell'involucro edilizio atte a produrre risparmio energetico, al fine di favorire, per quanto possibile, la trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili>>;

RELATORI i componenti Atelli e Boldini;

il Comitato

delibera quanto segue.

In merito alla normativa vigente sul risparmio energetico, che prevede misure di incentivo fiscale in caso di interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche delle unità immobiliari, questo Comitato ritiene che le coperture a verde rientrino senz'altro fra gli interventi che legittimano a fruire di tali misure.

Trattasi di conclusione ormai confermata, per vero, anche a livello legislativo, atteso che la recente l. n. 10/2013 ha stabilito, all'art. 6, comma 1, che le regioni, le province e i comuni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e delle risorse disponibili, devono promuovere l'incremento degli spazi verdi urbani, e devono adottare misure volte a favorire il risparmio e l'efficienza energetica, con particolare riferimento, fra l'altro, alle coperture a verde, di cui all'articolo 2, comma 5, del regolamento di cui al d.P.R. 2 aprile 2009, n. 59, quali strutture dell'involucro edilizio atte a produrre risparmio energetico.

Del resto, come è ormai dimostrato da esperti del settore, le coperture a verde producono notevoli effetti sul risparmio energetico (cioè sulla quantità annua di energia effettivamente consumata e

necessaria a soddisfare i bisogni connessi all'uso dell'edificio, comprendendovi la climatizzazione invernale ed estiva):

- su scala abitativa (locali sottostanti la copertura a verde), laddove fra i vantaggi che gli stessi offrono vanno menzionati, oltre la protezione dal calore estivo, anche il possibile miglioramento dell'isolamento invernale;
- su scala urbana, come stanno a dimostrare, fra gli altri, gli studi in tema di "Isola di calore" condotti dal C.N.R. – IBIMET, i quali comprovano che i cd. "tetti inverditi" limitano i massimi estivi di temperatura con macro risparmi energetici, riducono anche i minimi invernali, producono la riduzione del carico gravante sulla rete di smaltimento delle acque piovane, nonché l'assorbimento delle polveri sottili e dell'inquinamento acustico.

Gli interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche delle unità immobiliari per i quali la normativa vigente (art. 1, comma 344 e ss., L. n. 296/2006, i cui effetti sono stati prorogati in prima istanza dall'art. 14, D.L. n. 63/2013, convertito in L. n. 90/2013, con aliquota al 65% fino al 31 dicembre 2014 e, in forma più articolata per l'estensione dei termini temporali e delle percentuali di detrazione, dalla Legge di stabilità L. 147/2013) ammette la fruizione del regime fiscale di favore riguardano, indistintamente, la riqualificazione globale dell'edificio esistente, gli interventi sull'involucro (strutture opache ed infissi), l'installazione di pannelli solari per produzione di acqua calda e sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. L'assenza di un elenco ricognitivo con valore tassativo della tipologia di interventi ammessi alla fruizione delle misure anzidette non è però circostanza che può ostare alla detraibilità delle spese sostenute per le coperture a verde, come chiaramente si evince dalla Circolare n. 29/E dell'Agenzia delle Entrate del 18/09/13, la quale puntualizza che *"qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che incida sulla prestazione energetica dell'edificio, realizzando la maggior efficienza energetica richiesta dalla normativa di riferimento, è ammessa al beneficio fiscale"*, come previsto espressamente dal citato comma 344.

Da questo punto di vista, va sottolineato che anche il DM 26/06/2009 del Ministero dello Sviluppo Economico, nel dettare le Linee Guida per la certificazione energetica degli edifici, fa riferimento espressamente, tra le norme per la caratterizzazione dell'involucro contenute nell'Allegato B (di cui all'art. 7, comma 2, sostitutivo dell'Allegato M del D. Lgs. n. 192/2005, attuativo della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia), alla Norma UNI 11235, che detta specificamente istruzioni proprio per la progettazione, l'esecuzione, il controllo e la manutenzione di coperture a verde.

Questo indirizzo di politica normativa trova corrispondenza nella circostanza che le coperture a verde sono definite all'art. 2, comma 5, DPR n. 59/2009 (richiamato dall'art. 6, comma 1, della l. n. 10/2013 e attuativo dell'art. 4, 1 comma, lett. a) e b), del D. Lgs. 192/2005, che contiene le regole per la corretta progettazione dal punto di vista del risparmio energetico), come *"coperture continue dotate di un sistema che utilizza specie vegetali in grado di adattarsi e svilupparsi nelle condizioni ambientali caratteristiche della copertura di un edificio. Tali coperture sono realizzate tramite un sistema strutturale che prevede in particolare uno strato colturale opportuno sul quale radicano associazioni di specie vegetali, con minimi interventi di manutenzione, coperture a verde estensivo, o con interventi di manutenzione media e alta, coperture a verde intensivo"*. E siffatta definizione è funzionale a quanto previsto dall'art. 4, comma 18, lett. c), del medesimo DPR n. 59/2009, ai sensi del quale le coperture a verde sono considerate quale misura innovativa ed alternativa ai criteri del rispetto dei valori di massa superficiale ed alla trasmittanza termica periodica delle pareti opache, utilizzate per sfruttare gli effetti positivi delle condizioni ambientali esterne che limitano il fabbisogno energetico e contengono la temperatura interna dell'immobile.

Fermo restando quanto sopra, per poter effettivamente fruire delle anzidette detrazioni fiscali, ai sensi del comma 344 dell'art. 1 della L. 296/2006, è necessaria la certificazione energetica

dell'edificio, che attesti l'effettivo miglioramento delle prestazioni energetiche prodotto dalla copertura a verde realizzata. La misura dell'efficienza energetica, in riferimento al singolo intervento, si esprime tramite l'utilizzo di più elementi descrittivi della coibentazione, delle peculiarità tecniche relative all'installazione, alla progettazione e alla posizione dell'opera in relazione agli aspetti climatici sui quali interviene.

In ogni caso, tuttavia, nell'ambito delle varie tipologie di interventi afferenti le coperture a verde, non potranno dare titolo alla fruizione delle detrazioni fiscali quelli dal mero valore estetico e/o paesaggistico, e privi di apprezzabili effetti sul piano del risparmio energetico.

Da ultimo, poiché l'art. 6, comma 1, lett. c), della l. n. 10/2013 individua l'obiettivo specifico di favorire, per quanto possibile, la trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili, muovendo dalla qualificazione ex lege delle coperture a verde, di cui all'articolo 2, comma 5, del regolamento di cui al d.P.R. 2 aprile 2009, n. 59, quali strutture dell'involucro edilizio atte a produrre risparmio energetico, questo Comitato si riserva di adottare apposita delibera sulla fruibilità, nei casi appunto di trasformazione dei lastrici solari, agli sgravi fiscali (attualmente pari al 50% della spesa sostenuta) previsti per gli interventi di ristrutturazione edilizia.

I relatori

Cons. Massimiliano Atelli

Ing. Giorgio Boldini



**Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
COMITATO PER LO SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO**

**Deliberazione n. 2/2014
Roma, 22 settembre 2014**

Relatore
Cons. Massimiliano Atelli

Definizione dell'ambito di applicazione del Bilancio Arboreo

Deliberazione n. 2/2014

Roma, 22 settembre 2014

NELLA riunione odierna, in presenza del cons. Massimiliano Atelli, Presidente, dell'ing. Giorgio Boldini, Componente, del dr. Bruno Cignini, Componente, della dr.ssa Anna Maria Maggiore, Componente, della dr.ssa Angela Farina, per delega del dr. Cesare Patrone, Componente, del dr. Mattia Busti, per delega del dr. Andrea Sisti, Componente;

VISTA la legge n. 113/1992, e s.m.;

VISTA la legge n. 10/2013;

VISTO, nello specifico, l'art. 2, comma 1, della legge n. 10/2013, il quale, al dichiarato fine di assicurare l'effettivo rispetto dell'obbligo, per il comune di residenza, di porre a dimora un albero per ogni neonato, alla legge 29 gennaio 1992, n. 113, tende ad apportare a quest'ultima alcune modificazioni;

VISTO, ancor più in particolare, l'art. 2, comma 1, lett. c), della legge n. 10/2013, che apporta una modifica la legge n. 113/1992 attraverso l'introduzione nella stessa di un nuovo articolo, del seguente tenore: «*Art. 3-bis. - 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ciascun comune provvede a censire e classificare gli alberi piantati, nell'ambito del rispettivo territorio, in aree urbane di proprietà pubblica. 2. Due mesi prima della scadenza naturale del mandato, il sindaco rende noto il bilancio arboreo del comune, indicando il rapporto fra il numero degli alberi piantati in aree urbane di proprietà pubblica rispettivamente al principio e al termine del mandato stesso, dando conto dello stato di consistenza e manutenzione delle aree verdi urbane di propria competenza. Nei casi di cui agli articoli 52 e 53 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e in ogni ulteriore ipotesi di cessazione anticipata del mandato del sindaco, l'autorità subentrata provvede alla pubblicazione delle informazioni di cui al presente comma*». >>;

CONSIDERATE le richieste di chiarimento al riguardo pervenute a questo Comitato, tramite la casella di posta elettronica accessibile dal sito del Ministero, nell'area dedicata al Comitato;

RELATORE il Presidente Atelli;

il Comitato

delibera quanto segue.

Come esposto in premessa, la legge n. 10/2013 ha introdotto significative modifiche alla legge n. 113/1992, la quale ha come noto introdotto l'obbligo, per il comune di residenza, di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica.

Le modifiche apportate dalla l. n. 10/2013 si riassumono, in estrema sintesi, nei termini seguenti:

- 1) è stato specificato che l'obbligo in questione spiega effetto nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
- 2) è stato prescritto che identico obbligo sorge per effetto della registrazione anagrafica relativa all'avvenuta adozione di un minore;

3) sono state precisate le modalità secondo le quali vanno effettuate le piantumazioni attuative della legge n. 113/1992, nonché gli obblighi di informativa nei confronti della persona che richiede la registrazione anagrafica.

Inoltre, come parimenti esplicitato nelle premesse, nel tessuto della legge n. 113/1992 è stato aggiunto l'art. 3-bis, che introduce nel nostro sistema uno strumento del tutto innovativo, quale il bilancio arboreo.

Come chiarito nella Relazione annuale di questo Comitato al Parlamento dello scorso 30 maggio, la consistenza quanti-qualitativa del verde investe, in modo diretto, le politiche ambientali attuate dagli amministratori di un dato territorio. E, con il citato art. 2, comma 1, lett. c), della legge n. 10/2013, il Parlamento ha inteso elevare questo tema a terreno di potenziale competizione fra le diverse "offerte" politiche a confronto.

Tale disposizione di legge, finalizzata con evidenza a stimolare l'incremento del verde pubblico del territorio, tende a rendere accessibili, in funzione dello svolgimento della campagna elettorale, le informazioni inerenti la gestione del verde da parte degli enti esponenziali della collettività più vicini alla popolazione, anche in un'ottica di trasparenza e di controllo dell'operato da parte dei cittadini amministrati.

Naturalmente, la previsione di un bilancio arboreo comunale presuppone dati certi e veritieri circa la dotazione di alberi insistente sul territorio comunale. Avviare e ultimare, nei singoli comuni, il censimento del patrimonio arboreo presente in aree urbane di proprietà pubblica - all'occorrenza anche attraverso congrue forme di coinvolgimento del volontariato e di altre espressioni del principio di sussidiarietà orizzontale - è dunque essenziale per evitare che questa disposizione, e le istanze che sono ad essa sottese, restino lettera morta.

Ciò detto, la circostanza che il legislatore abbia voluto collocare la previsione dell'obbligo del bilancio arboreo all'interno della legge n. 113/1992 conduce a ritenere, secondo ragionevolezza, che essa vada a contestualizzarsi in modo oggettivo nella cornice ispiratrice della (intera) legge da ultima indicata.

Ne consegue, ad avviso di questo Comitato, con riguardo al tema della identificazione dell'ambito di applicazione dell'art. 3 bis in parola, cioè dei casi nei quali, a decorrere dal 16 febbraio 2013, sono divenuti pienamente cogenti gli obblighi di censimento e di presentazione del bilancio arboreo previsti da tale norma, che detti obblighi si correlano strutturalmente a quello di piantumazione sancito dalla legge n. 113/1992 quale effetto automatico della richiesta di registrazione per ciascuna nuova nascita o adozione di minori.

Pertanto, va osservato anzitutto che gli obblighi previsti dall'art. 3 bis (si ribadisce, di censimento e di presentazione del bilancio arboreo) riguardano, oggi, i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

In secondo luogo, va precisato che detti obblighi riguardano gli alberi piantumati in attuazione della legge n. 113/1992, nell'ambito del rispettivo territorio, in aree urbane di proprietà pubblica. A questo riguardo, va puntualizzato altresì che gli alberi da censire sono tutti quelli piantumati in applicazione di detta legge, a decorrere dalla sua originaria entrata in vigore. Oltre ad essi, nel computo andranno peraltro considerati, a decorrere dal 16 febbraio 2013, anche quelli messi a dimora in conseguenza della registrazione anagrafica dell'avvenuta adozione di un minore.

Atteso che, tuttavia, il primo comma dell'art. 3 bis dava ai Comuni un anno di tempo per operare il censimento (e la relativa classificazione) degli alberi piantumati in attuazione della legge n.

113/1992, deve ritenersi che sia stata per questa via differita al 16 febbraio 2014 l'effettiva entrata in vigore della disposizione che prevede l'obbligo di provvedere alla presentazione del bilancio arboreo. Da quella data, al verificarsi delle situazioni previste dalla legge (scadenza naturale o anticipata del mandato del sindaco), esso va dunque presentato da parte dei soggetti che ne hanno l'obbligo.

Del resto, diversamente da quanto stabilito dall'art. 7, comma 2, della legge n. 10/2013, il censimento di cui all'art. 3 bis, comma 1 (evidentemente propedeutico alla stesura del bilancio arboreo comunale), non risulta per legge condizionato ad alcun adempimento (fissazione di criteri o altro) da parte di autorità terze. Inoltre, secondo questo Comitato, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di tempestiva presentazione del bilancio arboreo, essenziale risulta, almeno in questa fase di prima applicazione della normativa, il profilo della esatta quantificazione delle essenze arboree piantumate in attuazione della legge n. 113/1992, come modificata dalla legge n. 10/2013. Ai fini della classificazione delle stesse, infatti, appare sufficiente indicare quella "tipologia dell'albero" rientrante fra le informazioni dovute ex lege alla persona che ha richiesto la registrazione anagrafica, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge n. 113/1992, come modificata dalla legge n. 10/2013.

Riguardo alle modalità da osservare al fine di "rendere noto" (art. 3 bis, comma 2, della legge n. 113/1992, come modificata dalla legge n. 10/2013) il bilancio arboreo, ad avviso di questo Comitato, considerato che tale particolare forma di bilancio – per la sua stessa natura e per la logica cui è palesemente informata la disposizione che lo prevede – si indirizza all'intera comunità locale, piuttosto che solamente agli amministratori (diversamente, infatti, resterebbe frustrato l'obiettivo di elevare questo tema a terreno di potenziale competizione fra le diverse "offerte" politiche a confronto), trovano secondo ragionevolezza applicazione gli artt. 3 e 8 del d.lgs. n. 33/2013, a norma dei quali tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli, e gli stessi vanno pubblicati sul sito istituzionale dell'amministrazione. Riguardo alle informazioni ambientali contenute nel bilancio arboreo va considerato, altresì, quanto stabilito dall'art. 40 del medesimo d.lgs. n. 33/2013.

Per completezza, infine, appare utile ricordare che l'art. 3 della legge n. 113/1992, tuttora vigente, stabilisce che *"I Comuni che non dispongano di aree idonee per la messa a dimora delle piante possono fare ricorso, nel quadro della pianificazione urbanistica, all'utilizzazione, mediante concessione, di aree appartenenti al demanio dello Stato, a tal fine eventualmente utilizzando i fondi assegnati annualmente a ciascuna regione ai sensi dell'articolo 4. Tali aree non possono comunque essere successivamente destinate a funzione diversa da quella di verde pubblico."*

Resta inteso che questo Comitato rimane disponibile a fornire gli ulteriori chiarimenti che fossero ravvisati utili su singoli aspetti applicativi (ad es., eventuale sopravvenienza della necessità oggettiva di abbattimento di alberi piantumati in attuazione della legge n. 113/1992 e s.m.) della normativa cui ha riguardo la presente delibera.

Il Relatore
Cons. Massimiliano Atelli



**Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
COMITATO PER LO SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO**

**Deliberazione n. 3/2014
Roma, 11 novembre 2014**

Relatore
Arch. Anna Maria Maggiore

Alberature stradali

Deliberazione n. 3/2014

Roma, 11 novembre 2014

NELLA riunione dell'11.11.2014, in presenza del cons. Massimiliano Atelli, Presidente, dell'ing. Giorgio Boldini, Componente, del dr. Bruno Cignini, Componente, del prof. Vittorio Emiliani, della dr.ssa Anna Maria Maggiore, Componente, della dr.ssa Angela Farina, per delega del dr. Cesare Patrone, Componente, del dr. Mattia Busti, per delega del dr. Andrea Sisti, Componente;

VISTA la legge n. 10/2013;

VISTI, in particolare, gli articoli 3, comma 2, lett. d), e 7, comma 2, lett. b), della legge n. 10/2013;

RELATORE il Componente Arch. Anna Maria Maggiore
il Comitato

delibera quanto segue.

La stampa, locale e nazionale, riporta diffusamente notizia di interventi su alberate stradali in qualche modo collegati all'applicazione dell'art. 26, comma 6 del D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992, e s.m., e in specie alla lettura che ne sarebbe stata data dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sez. V penale, n. 17601 del 7 maggio 2010.

Nello specifico, la norma oggetto di interpretazione da parte della Corte è l'art. 26 comma 6 D.P.R. 495/1992, recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della strada, sul quale la stessa si è espressa nei seguenti termini: *"è pacifico che l'albero si trovasse a meno di sei metri dal confine stradale, e quindi in posizione non consentita, e pertanto è appunto l'art. 26 ... (del D.P.R. 495/1992 ndr) ... che trova applicazione nella fattispecie che ci occupa, il quale, al comma 6, prevede che gli alberi non possano trovarsi a meno di sei metri dal confine stradale, norma all'evidenza finalizzata alla tutela della sicurezza degli utenti della strada ..."*.

L'esigenza di contemperare la dovuta tutela degli utenti stradali con la protezione dei complessi arborei posti a cornice della strada è da sempre avvertita dalle autorità competenti in materia, sin dalla Circolare n. 8321 del 11 agosto 1966 del Ministero dei Lavori Pubblici, la quale espressamente raccomandava la salvaguardia delle esistenti alberature poste ai lati delle strade.

Ciò premesso, consta a questo Comitato che diversi enti locali, ritenendo in tal modo di adeguarsi all'interpretazione data dalla sentenza della Suprema Corte, hanno proceduto ad interventi di generalizzato abbattimento di alberi situati al di sotto della distanza indicata dall'art. 26 comma 6, il quale, nel testo vigente, recita testualmente: *"La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m"*.

Sul punto, va evidenziato che si è espresso il Ministro delle Infrastrutture, nella risposta scritta dell'1.6.2011 all'interrogazione parlamentare 4-04511 (dei sen. Ferrante e Della Seta), precisando che *"<<Occorre evidenziare come il termine "impiantato", utilizzato nel codice della strada, non si ritiene sia adoperato per caso, riferendosi nell'accezione comune, a nuovi alberi, così come nel comma 1 dell'articolo 26 citato, è utilizzato il termine "aprire", che si ritiene si riferisca a canali o fossi ancora da fare."*

Tale lettura dell'articolo 26 porterebbe a dire che gli alberi già impiantati prima dell'entrata in vigore del codice della strada, anche se non rispettassero la disposizione del comma 6 dell'articolo 26, ovvero la distanza minima dal confine stradale di 6 metri, non sarebbero comunque "fuorilegge", poiché la norma impedisce di impiantare nuovi alberi ma non obbliga la rimozione di quelli esistenti.

Pertanto, ad avviso del Ministero, gli alberi impiantati prima dell'entrata in vigore del codice della strada, nelle fasce di rispetto ad una distanza inferiore ai 6 metri, non devono essere rimossi, né si deve provvedere alla rimozione degli alberi già impiantati lateralmente alla strada nella fascia di pertinenza.

Ciò non toglie che gli alberi debbano essere adeguatamente protetti, così come tutti gli altri elementi, quali costruzioni, muri, pali e sostegni, potenzialmente pericolosi per gli utenti della strada, presenti sia nella fascia di pertinenza che in quella di rispetto.>>.

In immediata successione, anche gli uffici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con parere di cui al prot. 3224 del 10 giugno 2011 della Direzione Generale per la Sicurezza Stradale, hanno ribadito che *"gli alberi già impiantati, prima dell'entrata in vigore del Codice della Strada, lateralmente alla carreggiata nella fascia di pertinenza ad una distanza minore di quella prevista dall'art. 26 comma 6 del Regolamento possono non essere rimossi"*.

Ciò sinteticamente premesso, questo Comitato svolge le seguenti considerazioni.

1. Com'è noto, il principio di irretroattività della legge in generale ammette sì deroghe, salvo che in materia penale, ma a condizione che esse siano sempre espresse, come confermato da ultimo dal Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza n. 1973/2013, nella quale viene esplicitato che *"ogni deroga al principio della irretroattività della legge, nel senso di determinare l'applicazione della nuova disposizione anche al passato, deve risultare chiaramente dal suo contenuto, il quale deve enunciare la volontà del legislatore di imporre effetti retroattivi alla nuova norma, escludendone ogni altra"*.

Ciò detto, stando alla lettura che diversi enti locali tendono a dare della sentenza n. 17601/2010 sembrerebbe che tutti gli alberi che si trovino a meno di sei metri dal confine stradale versino in situazione difforme da quella ammessa dalla legge, e debbano essere conseguentemente abbattuti; senonché, nella lettera dell'art. 26 comma 6 non è dato rinvenire affatto quella clausola espressa di retroattività che sarebbe invece necessaria a suffragare l'abbattimento anche degli alberi piantumati antecedentemente all'entrata in vigore (nel dicembre del 1992) del Regolamento di attuazione ed esecuzione del codice della strada (DPR n. 495 del 1992) e, per quanto qui interessa, del suo art. 26.

Per come formulata, la disposizione di cui all'art. 26, comma 6, sembra infatti volta univocamente a disporre per il futuro: si parla infatti di distanza dal confine stradale da rispettare *per impiantare* alberi lateralmente alla strada, non di alberi già impiantati. Appare quindi coerente e conforme al testo e allo spirito della norma quanto affermato dal Ministro e poi dal Ministero delle Infrastrutture nel 2011, e cioè che gli alberi impiantati antecedentemente all'entrata in vigore del Codice della Strada, al di sotto del limite metrico di cui all'art. 26, comma 6, D.P.R. 495/1992, si collochino al di fuori dell'ambito di applicazione di quest'ultima disposizione, quale individuato dal legislatore, volendosi con detta norma unicamente impedire la piantumazione di nuovi alberi a distanza inferiore ai 6 metri. Di conseguenza, resta impregiudicata la sorte di quelli già impiantati, per i quali non sarebbe dunque rinvenibile un obbligo cogente di abbattimento o rimozione (quanto meno, non lo si potrebbe rinvenire nell'esigenza di dare attuazione all'art. 26, comma 6, come ritenuto interpretato dalla Corte di Cassazione).

Del resto, nello stesso senso parrebbe deporre anche l'art. 29 del Codice della strada, che in tema di piantagioni e siepi dispone espressamente che *"i proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto rimuoverli nel più breve tempo possibile"*. Appare a questa stregua plausibile ritenere, infatti, che la presenza di alberi ai lati della strada non contrasti, di per sé, con il limite dei 6 metri, fermo restando che gli stessi devono essere controllati e mantenuti in condizioni di sicurezza sia dai proprietari dei terreni limitrofi che dagli enti territorialmente competenti ai sensi del D.P.R. 1126/1981, e salva l'applicazione delle distanze di cui all'art. 26 del Regolamento limitatamente, come detto, ai nuovi impianti arborei.

Né a diversa conclusione pare in grado di condurre il comma 9 dell'art. 26 D.P.R. 495/1992, il quale prevede che *"le prescrizioni contenute nei commi 1 ed 8 non si applicano alle opere e colture"*

preesistenti", recando così una espressa previsione di irretroattività riguardo ai soli casi di cui ai commi 1 ed 8 (e sembrando in tal modo comportare, *ex adverso*, l'applicazione retroattiva dei rimanenti commi dell'art. 26, ivi incluso il 6), perché, ove in tal senso si intendesse la norma, dato che il comma 9 si riferisce espressamente alle "colture" preesistenti, si perverrebbe all'illogico e paradossale risultato secondo il quale – a parità di rischio stimato – gli alberi non rispettosi delle distanze minime di cui al comma 6 andrebbero eliminati laddove in concreto possano ritenersi non appartenenti a "colture", ed al contrario non dovrebbero essere abbattuti quando invece vi appartengano.

Del resto, è sul punto il caso di evidenziare che studi internazionali hanno messo in luce l'utilità delle fasce boscate perimetrali alle strade anche agli effetti del mantenimento dell'attenzione alla guida, sicché il pregio delle stesse non si esaurisce nel rappresentare opere di ingegneria naturalistica a protezione delle ripe a monte e valle delle strade, nonché barriere naturali anti-urto e anti-inquinamento.

3. Oltre ai suesposti argomenti, rinvenibili nella normativa di settore inerente la circolazione stradale, occorre tuttavia considerare quelli ricavabili dalle disposizioni, indicate in premessa, contenute nella legge n. 10/2013.

In particolare, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. d), di detta legge è confermato il dovere degli enti locali di porre in essere azioni adeguate a garanzia della sicurezza delle alberate stradali e di svolgere attività per migliorare la tutela dei cittadini. Il che, se sul piano testuale potrebbe non essere di per sé incompatibile con letture di tipo retroattivo dell'art. 26, comma 6, D.P.R. 495/1992, sul piano della *ratio legis* complessivamente ricavabile dalla legge n. 10/2013 fa invece apparire questa opzione come quella meno probabile.

Inoltre, l'art. 7, comma 2, lett. b), della legge n. 10/2013 stabilisce che, agli effetti della presente legge e di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica, per «albero monumentale» si intendono, fra gli altri, anche «i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani». Occorre quindi considerare che, fra le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani, possano esservene anche di "stradali", nel qual caso spiegherà effetto il più rigoroso regime di tutela previsto dall'intero art. 7 della legge n. 10/2013 medesima.

4. Resta fermo, attesa l'essenziale esigenza di tener insieme gli irrinunciabili obiettivi di sicurezza stradale con la tutela dell'ambiente e dei territori (superando quell'approccio che tende semplicisticamente a individuare la soluzione nel taglio, neppure selettivo e sovente affidato a tecnici non provvisti della necessaria competenza, degli alberi), che netta rimane la differenza fra una presunzione indiscriminata di rischiosità delle alberature stradali preesistenti site al di sotto (e per il fatto in sé di essere site al di sotto) del limite metrico di cui all'art. 26, comma 6, D.P.R. 495/1992, da un lato, e i casi invece di rischiosità verificata, nei modi di legge, delle situazioni che interessano singoli alberi (per rimanere nello specifico, alberi siti a meno di 6 metri dalla strada e preesistenti all'entrata in vigore del D.P.R. 495/1992), dall'altro.

In tema, appare opportuno evidenziare che l'art. 7, comma 4, ultimo periodo, della legge n. 10/2013, stabilisce con chiarezza – riguardo alla particolare categoria degli alberi monumentali – che, pur godendo gli stessi di uno speciale regime di tutela, «Sono fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell'apparato radicale effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato.».

Ne consegue che, se questo è consentito persino con riferimento agli alberi monumentali, *a fortiori* ciò dovrà reputarsi consentito – seguendo modalità analoghe a quelle indicate nella norma da ultimo richiamata – per gli alberi diversi da questi, ivi inclusi quelli siti a meno di 6 metri dalla strada e preesistenti all'entrata in vigore del D.P.R. 495/1992.

5. Resta ferma la necessità di considerare e ponderare tutti i diversificati fattori che, come ormai scientificamente acquisito, possono influire sullo stato di salute delle alberature e sulla loro funzionalità, anche nelle loro reciproche interazioni (specie riguardo a manufatti e sottoservizi), quali:

- in fase di impianto, pianificazione e progettazione dell'intervento, secondo le regole tecniche di settore, nel sito idoneo prescelto;
- in fase di impianto, selezione della specie appropriata in rapporto al sito idoneo prescelto;
- in fase di impianto, creazione e conservazione delle condizioni per la migliore ossigenazione dell'apparato radicale, ivi inclusi sesti utilizzati e prime cure colturali;
- a piantumazione effettuata, prestabilita minimizzazione dell'effetto impattante dei manufatti e dei sottoservizi;
- a piantumazione effettuata, periodica costante manutenzione, attraverso interventi eseguiti con tecniche idonee da personale adeguatamente qualificato, avuto riguardo fra l'altro al grado di fruizione da parte della collettività, alla insorgenza di patologie, al livello degli inquinanti, nonché allo stato di senescenza dell'individuo.

IL RELATORE

Arch. Anna Maria Maggiore

IL PRESIDENTE

Cons. Massimiliano Atelli

PAGINA BIANCA